



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Giudice delegato dott.ssa Giuliana Santa Trotta;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 02/04/2024 da [REDACTED] (c.f.: MRCFNC71H26C352I) nato a Catanzaro il 26/06/1971 e res.te in Maratea (PZ) alla Via Pescatori n. 24 assistito dall'avv. MARIA SANTORO in veste di gestore della crisi designato dall'OCC competente.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 02/04/2024 il debitore [REDACTED] assistito dall'OCC avv. Maria Santoro ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti con decreto del 11/04/2024, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

Ritenuto che:

- Sussiste, nella fattispecie, la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Maratea, Comune compreso nel circondario di questo Tribunale.
- Sussiste altresì la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro 65.048,55 a fronte di € 25.712,00 annui, con un fabbisogno mensile stimato in euro 1238,04.
- sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.



Conseguentemente, con decreto del 17/04/2024 è stata disposta, come previsto dall'art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Lagonegro e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione delle due cessioni del quinto dello stipendio in corso a favore di SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. e di VIVI BANCA S.p.A. ed il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

In particolare, la creditrice ViviBanca S.p.A. opponendosi alla omologazione del piano, ha dedotto: a) la colpa grave del consumatore nell'assunzione dell'obbligazione senza ragionevole prospettiva di poterla adempiere; b) assenza di fatti non imprevedibili che abbiano modificato la capacità reddituale dell'istante; c) corretta valutazione del merito creditizio da parte della finanziatrice sulla base delle informazioni (asseritamente omissive) fornite dal consumatore; d) erroneità della determinazione del credito residuo.

Nel merito l'OCC nell'ultima relazione depositata in data 27/08/2024, confermando la fattibilità del piano, rappresenta che *“La creditrice ViviBanca S.p.A., pur riconoscendo che la situazione debitoria del consumatore non avrebbe dovuto e potuto consentire l'erogazione del finanziamento, ribalta sul consumatore la responsabilità dell'errata valutazione del suo reale merito creditizio. In particolare, ViviBanca S.p.A. si appella ad un questionario di valutazione del merito creditizio (composto da una sola pagina e denominato “Lettera di presentazione pratica”) nel quale il consumatore avrebbe omesso di indicare gli altri finanziamenti in corso. In realtà il predetto questionario, predisposto dalla finanziatrice, individua semplicemente la precedente cessione del quinto (a favore della Banca Popolare Pugliese) destinata ad essere estinta con la nuova cessione del quinto a favore di ViviBanca. Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente (v. allegato al ricorso n. 11, pag. 38) risulta che ViviBanca era perfettamente a conoscenza anche della cessione del quinto a favore della Santander Consumer Bank (cessione tuttavia non indicata nel suddetto questionario, il che conferma che la sua funzione è stata limitata alla sola individuazione del rapporto da estinguere). [...] ViviBanca S.p.A. avrebbe potuto e dovuto verificare agevolmente l'effettivo indebitamento del consumatore mediante accesso alle banche dati esterne anziché limitarsi a garantire il rientro del proprio finanziamento (anche a discapito di altri creditori) con la cessione del quinto dello stipendio; - ViviBanca S.p.A. ha addossato al consumatore, privo delle necessarie conoscenze economico-finanziarie, la autovalutazione della propria capacità di adempiere alle obbligazioni e di mantenere un dignitoso tenore di vita secondo i parametri stabiliti dalla vigente normativa; - non ha valutato adeguatamente la circostanza (documentata) che con la doppia cessione del quinto il consumatore avrebbe avuto un'esposizione debitoria di 727 euro al mese, somma tale che imponeva una ben più approfondita verifica del merito creditizio; - ha fatto firmare al consumatore il questionario di verifica dei precedenti finanziamenti “in bianco” (il che comprova la violazione della disciplina sulla valutazione del merito creditizio e, in ogni caso, esclude che da tale documento possa evincersi l'asserita condotta reticente del consumatore).”* Conclude confermando che nel comportamento del debitore non sia rinvenibile la “colpa grave” evocata dalla finanziatrice.

Ebbene, va opportunamente premesso che nel giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, così come novellato dal CCII, giudice, surrogandosi ai creditori, ha l'onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'accordo omologato. Una valutazione che comporta l'assunzione di un rischio sui possibili esiti del piano e che, tuttavia, per l'estromissione del

ceto creditorio dall'iter procedimentale (se non nei limiti delle opposizioni), rimane affidata all'organo giurisdizionale. L'omologa, inoltre, è condizionata anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore: il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali (assenza di colpa grave, malafede, frode) [T. Benevento 26.1.2021].

Tanto premesso, alla luce degli artt. 12-bis, 3-bis, l. n. 3/2012, come novellato dalla l. n. 176/2020, non osta alla omologazione del piano del consumatore l'opposizione formalizzata dall'Istituto di credito che ha colpevolmente concorso alla determinazione dell'aggravamento dell'esposizione debitoria del consumatore istante. L'art. 124-bis t.u.b., letto in combinato disposto con il modificato art. 12-bis, l. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Nello specifico, l'art. 69 c.2 CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta; allo stesso modo l'art. 68 co.3 CCII impone all'OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Orbene dalla relazione depositata dall'OCC emerge che ViviBanca S.p.A., in primo luogo, non ha fornito alcuna dimostrazione di aver svolto l'attività di valutazione richiesta dall'art. 124 bis TUB, essendosi limitata ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizioni degli istituti finanziatori. In secondo luogo la verifica dell'OCC effettuata secondo i criteri di cui il disposto dell'art.69 comma 3 (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE) ha dato esito negativo, e ciò anche considerando la circostanza (documentata) che con la doppia cessione del quinto il consumatore avrebbe avuto un'esposizione debitoria di 727 euro al mese, oltre ai precedenti finanziamenti ancora in corso.

Sulla base delle valutazioni dell'OCC, che si condividono e che appaiono immuni da vizi logici, oltre che corredate da foglio di calcolo relativo alla verifica effettuata, deve ritenersi che VIVI BANCA SPA non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 69 co.2 CCII.

Quanto alle osservazioni del creditore SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A., esse si riassumono nella assenza della meritevolezza del debitore e nel pregiudizio che al creditore sarebbe arrecato in caso di omologazione con falcidia del proprio credito derivante da cessione del quinto.

Dunque, premesso che anche in questo caso il creditore non ha fornito alcuna dimostrazione di aver svolto l'attività di valutazione richiesta dall'art. 124 bis TUB, pur essendo il penultimo istituto di credito cui si è rivolto il debitore prima del dissesto, ma nemmeno ha argomentato in ordine all'alternativa liquidatoria, laddove invece il gestore nella propria relazione chiarisce adeguatamente che *“La quota di stipendio messa a*

disposizione della ViviBanca S.p.A. e della Santander Consumer Bank S.p.A. (€ 850,00 mensili) è nettamente superiore alla quota di 1/5 (pari € 420,00 mensili circa) prelevabile in ipotesi di liquidazione controllata e che il pagamento del debito, con l'apprensione del quinto, richiederebbe ben più di tre anni tenuto conto che in caso di liquidazione controllata vi sarebbe il concorso di tutti i crediti e che il quinto dello stipendio andrebbe messo a disposizione di tutti i creditori proporzionalmente.”

Le valutazioni sopra profuse, unitamente all'inammissibilità delle osservazioni formulate da da VIVI BANCA SPA consentono di omologare il piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] (c.f.: MRCFNC71H26C352I) nato a Catanzaro il 26/06/1971 e res.te in Maratea (PZ) alla Via Pescatori n. 24 e dichiara chiusa la procedura.

Lagonegro, 16/12/2024

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta